

Comune di LONIGO

Provincia di Vicenza

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL
CANONE DI CONCESSIONE PER
L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI
SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL
PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A
MERCATI REALIZZATI ANCHE IN
STRUTTURE ATTREZZATE**

(Legge 160/2019 comma 837)

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 82 del 28/12/2020

Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, e del TUEL, legge 267/200, contiene i principi e le disposizioni riguardanti l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate nel comune di LONIGO
2. Il canone si applica nelle aree comunali che comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
3. Il canone si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 della legge 160/2019 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
4. Il presente regolamento disciplina le procedure di rilascio dei provvedimenti di autorizzazione e di concessione per l'occupazione di spazi e aree pubbliche che non sono diversamente regolamentate degli uffici competenti al rilascio degli atti stessi e i criteri di determinazione e di applicazione del canone dovuto. Sono fatte salve le Convenzioni stipulate in materia di occupazione di spazi e aree pubbliche, ad eccezione di quanto previsto in materia di riscossione del presente canone.
5. Il soggetto attivo del canone è il Comune di Lonigo.
6. In caso di gestione viene designato un funzionario responsabile a cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del canone.

Articolo 2 - Disposizioni generali

1. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione comunale se non nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti.
2. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico destinato a mercati realizzati anche in strutture attrezzate sono, salvo diversa ed esplicita disposizione, a titolo oneroso. I criteri per la determinazione e l'applicazione del canone patrimoniale di concessione sono disciplinati dal presente regolamento.

Articolo 3 - Presupposto del canone

1. Il canone è dovuto per l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti destinate a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

Articolo 4 - Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto al comune dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.

Articolo 5 - Commercio su aree pubbliche

1. Per l'esercizio del commercio su aree pubbliche si rinvia al Regolamento comunale del commercio sulle aree pubbliche vigente.
2. Le occupazioni prive della concessione o autorizzazione comunale, o effettuate in difformità della stessa, sono considerate abusive.

Articolo 6 - Rilascio/sospensione/revoca dell'autorizzazione

1. Per il rilascio/sospensione/revoca degli atti di autorizzazione amministrativa e concessione suolo pubblico nei mercati e fiere si rinvia al Regolamento comunale del commercio sulle aree pubbliche vigente ed al quadro normativo vigente in materia.
2. In caso di mancato pagamento del canone di occupazione di suolo pubblico, al Concessionario inadempiente viene notificato l'avviso di cui all'art. 14 comma 4 del presente regolamento.
3. Scaduti i termini per il pagamento senza che sia pervenuto il versamento, tale avviso viene trasmesso all'ufficio che ha emesso l'autorizzazione/concessione, il quale provvede, entro trenta giorni, ad emettere il provvedimento di sospensione della concessione per un periodo di trenta giorni.
4. Trascorso il periodo di sospensione senza che sia intervenuta la regolarizzazione di quanto dovuto, l'ufficio competente provvede alla revoca della concessione/autorizzazione.

Articolo 7 - Criteri per la determinazione della tariffa

1. La tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico è determinata sulla base dei seguenti elementi:
 - a) classificazione delle strade in ordine di importanza: ai fini del presente regolamento il territorio del Comune di Lonigo è costituito da un'unica zona;
 - b) entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione nonché ai costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia.
2. Per le occupazioni di mercato annuale il canone è determinato sulla base della tariffa annuale di cui al comma 841 della legge 160/2019 alla quale vengono applicati i coefficienti di valutazione economica deliberati dalla Giunta Comunale entro il termine di approvazione del bilancio di previsione.
3. Per le occupazioni giornaliere il canone è determinato sulla base della tariffa giornaliera di cui al comma 842 della legge 160/2019 alla quale vengono applicati i coefficienti di valutazione economica deliberati dalla Giunta Comunale entro il termine di approvazione del bilancio di previsione.
4. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Articolo 8 - Determinazione del canone

1. Le tariffe giornaliere sono frazionate per ore, fino a un massimo di 9, in relazione all'orario effettivo, in ragione della superficie
2. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con cadenza settimanale o con carattere ricorrente, è applicata una riduzione del 30 per cento sul canone complessivamente determinato ai sensi del periodo precedente.
3. La superficie occupata da considerare per il calcolo del canone è espressa in metri quadrati con arrotondamento all'unità superiore.

Articolo 9 - Mercati tradizionali e mercati periodici tematici

1. I mercati tematici periodici sono istituiti con provvedimento della Giunta Comunale nel rispetto delle vigenti disposizioni normative.

2. Lo svolgimento dei mercati, i criteri e le modalità di assegnazione dei posteggi di suolo pubblico sono disciplinati dal Regolamento dei mercati e delle fiere.
3. Al fine del computo delle presenze al mercato settimanale del lunedì si considerano, n. 52 presenze indipendentemente dalle assenze maturate anche se giustificate; vengono considerati gli effettivi giorni di concessione in caso di nuovo rilascio, cessazione o subentro della autorizzazione/concessione di occupazione suolo pubblico.

Articolo 10 - Mercato settimanale – “spuntisti”

1. Il canone per l'occupazione temporanea del suolo pubblico, effettuata dagli “spuntisti” nel mercato settimanale del lunedì, è versato attraverso l'acquisto anticipato di un apposito *ticket* di ingresso: un *ticket* corrisponde ad un giorno di occupazione, per un posteggio, indipendentemente dalle ore di occupazione. In caso di occupazione di più posteggi, lo “spuntista” acquista tanti *tickets* quanti sono i posteggi occupati.
2. L'Agente di Polizia Locale, incaricato delle operazioni di “spunta”, ammette lo “spuntista” al mercato esclusivamente dopo avere verificato che il medesimo è in possesso del *ticket* e provvede al ritiro di quest'ultimo per la restituzione al Comune.
3. L'importo del *ticket* giornaliero è stabilito annualmente con il provvedimento della Giunta Comunale, che determina le tariffe dell'anno di riferimento.
4. Chi non è in possesso del *ticket* non è autorizzato ad occupare il suolo pubblico.

Articolo 11 - Occupazioni non assoggettate al canone

1. Non sono soggette al canone le seguenti occupazioni:
 - a) occupazioni effettuate in occasione del “Mercato contadino di Lonigo”, che si svolge per tutto l'anno, nella mattinata del Venerdì;
 - b) le occupazioni realizzate in occasione di fiere dagli Istituti Scolastici aventi sede nel Comune di Lonigo e dall'ANFFAS di Lonigo;
2. Il Comune può, previa deliberazione della Giunta Comunale:
 - a) stipulare con soggetti terzi accordi relativi all'occupazione di suolo pubblico, nei quali viene stabilito che il canone può essere compensato, in tutto o in parte, con prestazione di pubblico interesse o utilità o con sponsorizzazione di eventi organizzati dal Comune;
 - b) in occasione di eventi o iniziative di particolare rilevanza, promossi o patrocinati dall'Amministrazione comunale, con la deliberazione, che approva il programma della manifestazione, prevedere esenzioni o riduzioni del canone per occupazione suolo pubblico dovuto dai soggetti che partecipano all'evento, organizzando e/o partecipando a iniziative che la Giunta medesima ritiene di comprendere nel programma, in quanto valutate di pubblico interesse;
 - c) prevedere riduzioni o esenzioni del canone per l'occupazione suolo pubblico dovuto, in occasione delle iniziative rientranti nell'accordo di partenariato, sottoscritto ai fini della partecipazione al bando regionale per il riconoscimento del Distretto del Commercio “Terre del Guà – commercio – arti – territori”;

Articolo 12 - Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, tramite altre modalità previste dal medesimo codice, o altre forme eventualmente previste dalla normativa vigente.
2. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione; qualora l'importo del canone superi euro 250,00 sarà facoltà dell'Ufficio, in base a motivata richiesta dell'interessato, concederne la rateazione (massimo 4 rate) con importi da corrispondersi entro il termine di scadenza della concessione;

3. Per le occupazioni periodiche, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, entro il 31 marzo; per importi superiori a euro 250,00 è ammessa la possibilità del versamento in quattro rate scadenti il 31.3 - 31.5 – 31.7 – 31.10
4. La variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico è subordinata all'avvenuto pagamento, per l'anno in corso, dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.
5. Nei casi di affitto del posteggio la variazione è subordinata all'avvenuto pagamento, per l'anno in corso, dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.
6. Il versamento del canone non deve essere eseguito qualora l'ammontare complessivo dello stesso non superi euro 10,00. Tale limite non si applica al *ticket* previsto per gli "spuntisti".
7. In riferimento al *ticket*, di cui all'art. 10 del presente regolamento, il rilascio deve essere preventivamente richiesto all'Ufficio Tributi, con domanda da inviare via posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo segreteria.comune.lonigo.vi@pecveneto.it sul modello disponibile alla sezione TRIBUTI/COSAP/CANONE UNICO del sito internet del Comune di Lonigo o presso l'Ufficio Tributi, nella quale deve essere specificato il numero dei *tickets* richiesti e alla quale deve essere allegata la ricevuta di pagamento preventivamente effettuato. L'Ufficio Tributi provvede ad inviare all'indirizzo mail/pec, indicato nella domanda, i *tickets* richiesti.
8. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.
9. Il mancato versamento del canone alle scadenze stabilite comporta la sospensione, e successivamente la revoca, dell'atto di concessione o di autorizzazione, sino a quando il pagamento non risulti eseguito, ai sensi dell'art. 6 del presente regolamento.

Articolo 13 - Accertamenti - Recupero canone

1. All'accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento, oltre alla Polizia Municipale ed agli altri soggetti previsti dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 art. 1 comma 179 provvedono il Responsabile dell'Entrata nonché altri dipendenti del Comune o del Gestore del canone, cui, siano stati conferiti gli appositi poteri.
2. Nel caso in cui, nella immediatezza della contestazione personale, l'organo accertatore non sia in grado di indicare l'esatto importo del pagamento in misura ridotta ne darà atto in verbale e ne rimanderà la quantificazione a successivo verbale integrativo da notificarsi d'ufficio al trasgressore.
3. Copia dei verbali redatti dall'organo d'accertamento, ivi compresi quelli elevati ai sensi del Codice della Strada limitatamente al personale a ciò abilitato, sono trasmessi al Responsabile delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per gli atti di competenza.
4. Il Responsabile dell'Entrata, nonché altri dipendenti del Comune o del Gestore del canone, cui siano stati conferiti gli appositi poteri, provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e all'applicazione delle indennità per occupazioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito avviso di accertamento esecutivo ai sensi della legge 160/2019.
5. Scaduti i termini per il pagamento dell'avviso, emesso ai sensi del comma precedente del presente articolo, senza che sia pervenuto il versamento, tale avviso viene trasmesso all'ufficio che ha emesso l'autorizzazione/concessione, il quale provvede, entro trenta giorni, ad emettere il provvedimento di sospensione della concessione per un periodo di trenta giorni.
6. Trascorso il periodo di sospensione senza che sia intervenuta la regolarizzazione di quanto dovuto, l'ufficio competente provvede alla revoca della concessione/autorizzazione.

Articolo 14 - Sanzioni e indennità

1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie (obbligo di rimozione delle opere abusive) - stabilite dal decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dalla legge 689/1981 e dal comma 821 articolo 1 della legge 160/2019.
2. Alle occupazioni considerate abusive ai sensi del presente Regolamento si applicano:
 - a) per le occupazioni realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale.
 - b) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui alla lettera a) del presente comma, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
3. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II della legge 24/11/1981 n. 689.
4. Nei casi di mancato o parziale pagamento di canoni, al Concessionario inadempiente viene notificato l'avviso accertamento ai sensi dell'art. 1 comma 792 della legge 160/2019 assegnando il termine di sessanta giorni, dal ricevimento, per il pagamento, viene applicata una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30 per cento del canone non versato o versato parzialmente e vengono applicati gli interessi calcolati al tasso legale. La sanzione non potrà comunque essere inferiore a euro 25,00 nè maggiore a euro 500,00 nel rispetto della legge 689/1981 e nella misura fissata dall'art. 7 bis del decreto legislativo 267/2000. La richiesta di versamento delle somme dovute, avviene mediante notifica di apposito avviso nei modi e termini di cui all' art.1, comma 792, legge 160 del 27-12-2019.
5. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.
6. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione

Articolo 15 - Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico

1. Il Comune procede alla rimozione delle occupazioni prive della prescritta concessione o effettuate in difformità dalle stesse o per le quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni.
2. Nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche l'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione ed il ripristino dello stato dei luoghi.
3. Fermi restando i poteri di cui all'art.13 c. 2 della legge 689/1981, ove l'occupazione possa costituire obiettivo pericolo o grave intralcio per la circolazione e il trasgressore non voglia o non possa provvedere sollecitamente alla rimozione i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti sono sottoposte a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore, rimosse d'ufficio e depositate in locali od aree idonee e se possibile nella disponibilità del trasgressore nominatone custode.
4. Tutte le spese sostenute per la rimozione, magazzinaggio e custodia sono a carico del trasgressore. Salvo quanto previsto dall'articolo 19 della legge 689/1981 in materia di opposizione al sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni e restituito su richiesta con provvedimento di dissequestro ove risulti pagata la sanzione applicata. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa.

5. Negli altri casi copia del verbale è trasmessa senza indugio alla Polizia Municipale. In base all'articolo 823, comma 2, del codice civile, il responsabile dell'ufficio ordina al trasgressore il ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine fissato di regola in sette giorni, a pena dell'intervento d'ufficio. L'ordine è notificato con immediatezza al trasgressore. Nei casi di necessità e urgenza, si procede direttamente al ripristino d'ufficio dello stato dei luoghi. Le spese per il ripristino, eseguito d'ufficio, sono poste a carico del trasgressore.

Articolo 16 - Rimborsi

1. I soggetti obbligati al pagamento del canone, possono richiedere, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il rimborso del canone riconosciuto non dovuto è disposto dal Comune entro centottanta giorni dalla data del ricevimento della domanda. Su tale somma spettano gli interessi calcolati al tasso legale.
3. Non si procede al rimborso per somme inferiori a euro 10,00. Tale limite non si applica al *ticket* previsto per gli "spuntisti".

Articolo 17 - Autotutela

1. L'utente, per mezzo di istanza adeguatamente motivata resa alla pubblica amministrazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e fatta pervenire entro il termine di sessanta giorni, può richiedere l'annullamento dell'atto emanato se ritenuto illegittimo. L'eventuale diniego dell'amministrazione deve essere comunicato all'utente e adeguatamente motivato, entro il termine di novanta giorni.
2. Salvo che sia intervenuto giudicato, il Funzionario responsabile del Canone può annullare parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, ovvero sospenderne l'esecutività con provvedimento motivato, che può essere disposto d'ufficio dall'Amministrazione e deve essere sottoscritto dallo stesso Funzionario responsabile.

Articolo 18 - Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene con l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dal DPR 602/73 così come disposto dal comma 792 della legge 160/2019.
2. Il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal Comune o dal soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.

Articolo 19 - Disposizioni finali

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.
2. E' disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.
3. Il presente Regolamento entra in vigore ad avvenuta e definitiva soppressione dei tributi e canoni che sostituisce.

Sommario

Articolo 1 - Oggetto	2
Articolo 2 - Disposizioni generali	2
Articolo 3 - Presupposto del canone	2
Articolo 4 - Soggetto passivo.....	2
Articolo 5 - Commercio su aree pubbliche	2
Articolo 6 - Rilascio/sospensione/revoca dell'autorizzazione	3
Articolo 7 - Criteri per la determinazione della tariffa	3
Articolo 8 - Determinazione del canone	3
Articolo 9 - Mercati tradizionali e mercati periodici tematici	3
Articolo 10 - Mercato settimanale – “spuntisti”	4
Articolo 11 - Occupazioni non assoggettate al canone	4
Articolo 12 - Modalità e termini per il pagamento del canone	4
Articolo 13 - Accertamenti - Recupero canone	5
Articolo 14 - Sanzioni e indennità	6
Articolo 15 - Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico	6
Articolo 16 - Rimborsi	7
Articolo 17 - Autotutela	7
Articolo 18 - Riscossione coattiva	7
Articolo 19 - Disposizioni finali	7